



Dr. Armando Santus

NOTAIO

Via Divisione Julia, 7

24121 BERGAMO

Tel. 035-241113 / Fax. 035-238462

Allegato "A" al n. 43239/19687 Repertorio

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE - SEDE**

**Art.1°/ -** E' costituita l'associazione denominata:

**"Associazione ARTURO TOSI"**

**Art.2°/ -** L'associazione ha sede in Rovetta ed ha durata illimitata.

**SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art.3°/ -** L'Associazione, che non ha fini di lucro, intende riunire gli studiosi, i collezionisti e gli appassionati del pittore Arturo Tosi e della sua opera.

Gli associati si impegnano a tutelare la persona e l'opera di Arturo Tosi in specie curando e promuovendo:

- la ricerca, l'esame, lo studio, la documentazione, la catalogazione, e l'archiviazione di tutto quanto attenga alla persona e all'opera dell'artista;
- studi, seminari e convegni;
- la raccolta e la pubblicazione di documenti, saggi, monografie e bibliografie, lettere e documenti in genere;
- mostre ed esposizioni per l'approfondimento della conoscenza, divulgazione e valorizzazione della persona e dell'opera dell'artista;
- ogni azione diretta alla difesa della figura dell'artista e del suo patrimonio artistico, contrastando contraffazioni e illeciti.

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse.

Per l'esclusivo ed il migliore raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, realizzare convegni e mostre, stipulare contratti, accordi con altri Enti, associazioni e terzi in genere e provvedere ad ogni iniziativa che possa assicurare la migliore realizzazione degli scopi dell'associazione, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto.

**PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art.4°/ -** Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dai conferimenti in danaro dei soci.

Tale patrimonio potrà essere accresciuto da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, acquisti, donazioni e lasciti pervenuti con specifica destinazione di attuazione delle finalità dell'associazione.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- redditi del patrimonio;
- quote associative;
- proventi dell'organizzazione e della gestione di attività,

iniziative e manifestazioni;

- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.

Per il conseguimento dei suoi scopi, l'associazione può anche avvalersi di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di Enti Pubblici, di Istituzioni soprannazionali, di donazioni, elargizioni, offerte, liberalità e di qualsiasi contributo, ordinario e straordinario, da parte degli associati, di privati cittadini, di Enti e società di ogni tipo.

#### **SOCI**

**Art.5°/ -** I soci si distinguono in soci fondatori e soci aderenti.

Soci fondatori sono coloro che hanno costituito l'associazione e, successivamente, quelli ammessi all'associazione con la qualifica di socio fondatore con motivato giudizio. Ai soci fondatori è riservata la nomina di almeno un terzo dei componenti il consiglio direttivo.

Gli altri soci, a seguito di domanda di adesione, sono ammessi con delibera di consiglio.

I soci aderenti sono tenuti al versamento della quota associativa, quando e come determinata dal consiglio.

#### **ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE**

**Art.6°/ -** Organi della associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente e il vice presidente;
- il revisore dei conti.

#### **ASSEMBLEA - COMPETENZE**

**Art.7°/ -** L'assemblea è formata da tutti gli associati aventi diritto di voto.

Compete all'assemblea

in sede ordinaria:

- deliberare i criteri di conduzione e gestione dell'associazione,
- deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal consiglio direttivo,
- procedere all'elezione del consiglio direttivo e deliberare in merito ai limiti della sua responsabilità, secondo i criteri di legge,
- deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione, riservati alla sua competenza dallo statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo,
- procedere alla nomina, su proposta del consiglio direttivo, del revisore dei conti,
- approvare il programma generale dell'associazione;

in sede straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto,
- deliberare lo scioglimento e la conseguente messa in liqui-

dazione dell'associazione,

- deliberare su quant'altro ad essa demandato dalla legge e dallo statuto.

#### **ASSEMBLEA - FUNZIONAMENTO**

**Art.8°/** - L'assemblea è convocata dal presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno per l'esame e approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'assemblea è, inoltre, convocata quando il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno un decimo dei soci aventi diritto.

La convocazione - contenente l'ordine del giorno, con luogo, data e ora fissati nonché la data successiva di eventuale seconda convocazione - deve essere inviata ai soci, almeno sette giorni prima dell'adunanza, con posta prioritaria, o con raccomandata a mano, o telefax o mediante pubblicazione dell'avviso su un quotidiano locale o su periodici aziendali o su pubblicazioni dell'associazione, ed affissa presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere convocata, se al di fuori della sede sociale, preferibilmente nel territorio della Regione Lombardia e, comunque, nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea è presieduta dal presidente, o, in sua assenza, dal vice presidente o, in mancanza, dal rappresentante più giovane di età dei soci fondatori presenti o, infine, della persona designata dall'assemblea.

Su proposta del presidente, l'assemblea nomina il segretario incaricato di redigere il processo verbale delle riunioni e, quando ritenuto necessario dall'assemblea, su proposta del presidente, gli incaricati di costituire il seggio e svolgere lo scrutinio dei voti.

Segretario e scrutatori potranno essere anche non soci.

L'assemblea è validamente costituita, in sede ordinaria, con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione; delibera con le maggioranze previste dall'art.21 del Codice Civile.

In sede straordinaria e particolarmente:

per modificare l'atto costitutivo e lo statuto si richiede la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione,

per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare il diritto di intervento in assemblea e la regolarità delle deleghe.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE**

**Art.9°/** - Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti

dall'assemblea che determina, all'atto della nomina, il numero dei componenti.

Almeno un terzo dei componenti il consiglio direttivo dovrà essere designato dai soci fondatori.

I consiglieri durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di recesso di un consigliere, per qualunque causa, il consiglio direttivo procederà alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti, fermo restando il criterio di composizione del consiglio, sottoponendo il provvedimento all'assemblea, per la ratifica, nella prima seduta utile.

Il membro cooptato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore e potrà essere riconfermato.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPETENZE**

**Art.10°/** - Al consiglio direttivo spetta la competenza su tutte le materie non attribuite ad altri organi della associazione, e comunque sulle seguenti:

- nominare il presidente ed il vice presidente della associazione;
- proporre all'assemblea le modifiche allo statuto;
- deliberare i programmi delle attività dell'associazione;
- deliberare tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi dell'associazione, gli impegni amministrativi conseguenti e, più in generale, i provvedimenti in materia di straordinaria amministrazione;
- deliberare l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o alle attività dell'associazione;
- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, con situazione patrimoniale di fine esercizio, da sottoporre, con la relazione economica della associazione, alla approvazione della assemblea dei soci;
- proporre al deliberato assembleare l'entità delle quote sociali, annuali o una tantum, in relazione a determinate iniziative dell'associazione;
- esaminare, per l'accoglimento o per il rigetto, le domande di ammissione a soci delle relative categorie;
- stipulare polizze assicurative; stipulare convenzioni con Enti, pubblici e privati;
- predisporre regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; successive modifiche ai regolamenti stessi potranno essere apportate dal consiglio direttivo, salvo successiva ratifica in occasione della prima assemblea utile;
- nominare eventuali dipendenti, determinandone la retribuzione, accertatane la copertura;
- quantificare l'entità di indennità e compensi da corrispondere a fronte di attività svolte a favore della associazione nei limiti dell'importo previsto nel bilancio preventivo;

- ratificare gli atti di propria competenza adottati dal presidente in caso di urgenza ed evidente necessità;
- valutare l'eventuale raggiungimento degli scopi o la eventuale impossibilità di conseguirli, con giudizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- autorizzare a stare in giudizio e nominare i difensori.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO - FUNZIONAMENTO**

**Art.11°/** - Il consiglio direttivo si riunisce per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, nei tempi congrui, e inoltre tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, o in assenza di entrambi, dal più giovane dei consiglieri presenti.

Le funzioni di segretario possono essere svolte da un consigliere o da altra persona, anche non socio, nominata su proposta del presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del consiglio direttivo deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale che - previa approvazione nella successiva seduta - viene sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le riunioni del consiglio direttivo possono tenersi in teleconferenza, videoconferenza, o per mezzo di tecnologie similari, ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione. In tal caso gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza, in sedi diverse, utilizzando i predetti sistemi di collegamento. Deve tassativamente essere assicurata:

1. l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
2. la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
3. la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, di ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di collegamento secondo le tipologie anzidette, la riunione del consiglio direttivo si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario della riunione consiliare.

#### **PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE**

**Art.12°/** - Compiti del presidente sono:

- rappresentare legalmente l'associazione nei rapporti con terzi e in giudizio;

- convocare e presiedere l'assemblea degli associati;

- convocare, con preavviso di almeno sette giorni, e in caso di urgenza, con preavviso di almeno tre giorni, il consiglio direttivo e presiederlo; la convocazione deve essere effettuata con posta prioritaria, o con raccomandata a mano, o mediante telefax;

- sovrintendere alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio della associazione;

- provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo;

- assumere, nei casi di urgenza, tutte le deliberazioni che sono di competenza del consiglio direttivo, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal vice presidente.

#### **REVISORE DEI CONTI**

**Art.13°/ -** La gestione della associazione è controllata da un revisore dei conti iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, nominato dall'assemblea.

Il revisore dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.

Il revisore:

- accerta la regolarità degli atti contabili e della gestione e redige una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo;

- accerta, almeno una volta all'anno, ferma restando la sua facoltà di intervenire in qualsiasi momento, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori, dei titoli e dei beni di proprietà dell'associazione;

- può compiere in qualsiasi momento ispezioni e controlli.

L'assemblea, al momento della nomina, determina il compenso a favore del revisore.

#### **ESERCIZIO SOCIALE**

**Art.14°/ -** Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci, preventivo e consuntivo, vengono predisposti dal consiglio direttivo e presentati all'assemblea dei soci per la definitiva approvazione.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere sottoposti all'assemblea dei soci, per la loro approvazione, entro 120 giorni dalla chiusura o eventualmente 180 se particolari esigenze lo richiedono.

Gli utili e gli avanzi di gestione nonché le erogazioni di qualsiasi genere, purché espressamente destinate a tale scopo, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della stessa, a meno

che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **DURATA ED ESTINZIONE DELLA ASSOCIAZIONE**

**Art.15°/** - L'associazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo e si estingue nei casi previsti dall'art.27 del cod.civ. e quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo scopo.

La sussistenza di tali condizioni dovrà essere previamente accertata e deliberata dal consiglio direttivo che sottoporrà l'atto all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Lo scioglimento e l'estinzione sono deliberati dall'assemblea con le maggioranze qualificate indicate all'art.8, penultimo comma, del presente statuto.

Nella medesima seduta, l'assemblea nomina, anche tra i soci, uno o più liquidatori conferendo i necessari poteri.

Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altri enti aventi finalità analoghe a quelle della Associazione.

#### **NORMA FINALE**

**Art.16°/** - Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto si intendono richiamate le norme del codice civile in tema di associazioni private riconosciute.

firmato: TOSI MICHELINA

firmato: TOSI ARTURO

firmato: PONTIGGIA ELENA ENRICA

firmato: PARIMBELLI ANTONIO

firmato: GELMINI MASSIMO

firmato: ARMANDO SANTUS NOTAIO (l.s.)